REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/78 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1526/78, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali [2], prevede la presentazione dei contratti agli organismi competenti in ciascuno Stato membro almeno sessanta giorni prima della data di entrata dei prodotti in oggetto nell'impresa ;

considerando che, per facilitare l'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1526/78, è stata concessa una deroga a questo termine per i primi tre mesi di applicazione del suddetto regime ;

considerando che, tenuto conto della novità del sistema, gli operatori non sono ancora in grado di rispettare a decorrere dal 1° ottobre il termine previsto ; che occorre pertanto prorogare tale deroga fino al 31 dicembre 1978 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1526/78 è sostituito dal seguente :

« 2. Tuttavia, per i piselli, le fave e le favette che entrano nell'impresa

— durante il mese di luglio 1978, il contratto è presentato al più tardi il giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa ;

— nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1978, il contratto è presentato almeno una settimana prima del giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa ;

— nei mesi di novembre e dicembre 1978, il contratto è presentato almeno tre settimane prima del giorno di entrata dei prodotti nell'impresa ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.
(2) GU n. L 179 del 1°. 7. 1978, pag. 1.